

COMUNE DI GRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA

ooooo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BE-
NEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOG-
GETTI PRIVATI

(Art.12 legge 7 agosto 1990, n.241)

PARTE GENERALE

Capo I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'obiettivo che si vuole raggiungere in ciascuno dei settori d'intervento è quello dell'effettivo perseguimento di fini di utilità ed interesse pubblico o comunque istituzionali, dell'equa ripartizione dei fondi destinati a tale scopo, nonché del corretto impiego di risorse a beneficio diretto o indiretto della comunità.

Art. 2 – Legittimità degli atti

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti attuativi.

Art. 3 – Pubblicità del Regolamento

1. La Giunta Comunale garantirà la conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 – Forme di partecipazione

L'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste, il diritto all'informazione relativa all'attività svolta dall'Ente, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità della propria azione, rendendo pubblica la propria attività e garantendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei procedimenti in corso o la facoltà di intervenire nel provvedimento, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per la disciplina dei procedimenti stessi, approvato con atto di Consiglio Comunale n.8 del 1° marzo 1998 (Co.Re.Co. n.316 del 17.3.1998).

Le norme di partecipazione individuano i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento. Questi sono anzitutto i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e di coloro che verranno a subire detti effetti in modo indiretto.

Capo II

PROCEDURE

Art. 5 – Struttura del Regolamento

1. Nella parte generale del presente Regolamento sono determinate le modalità generali di richiesta dei contributi, di riparto ed erogazione dei medesimi, nonché i tempi di conclusione del relativo procedimento.

Nella parte speciale del presente Regolamento sono determinate le finalità e modalità degli interventi.

2. Purchè non in contrasto con i criteri di cui al precedente comma, la G.M. può stabilire, nel corso di ogni anno, previa espressa motivazione, ulteriori specifiche modalità e tempi di richiesta, riparto ed erogazione, al fine di adeguare gli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie e del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 6 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici vanno presentate osservando le modalità di cui all'art.38 del T.U. della documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.

8.12.2000, n.445 e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione:

a) che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

b) che il contributo eventualmente concesso sarà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali viene accordato.

La dichiarazione di cui al punto a) non è richiesta per gli interventi di cui agli artt. 14,15, 16 e 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 7 – Avvio del procedimento ed Istruttoria delle domande

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'unità organizzativa competente, che vi provvede entro i termini e con le modalità di cui al presente regolamento.

Qualora la domanda non sia regolare o completa il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e dando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla loro regolarizzazione.

La mancata regolarizzazione comporta rigetto della domanda.

2. L'avvio del procedimento è comunicato, come previsto dall'art.8 della legge n.241/1990, all'interessato all'emanazione del provvedimento dall'unità organizzativa responsabile.

amm/vi, decorre dalla data di ricevimento della domanda completa, tenuto conto dell'eventuale termine di cui al § 1. Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta.

In caso di diniego dei benefici previsti dal presente regolamento, nel provvedimento di notifica dovrà essere indicato il termine e l'Autorità cui ricorrere.

4. Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale in forma di proposta deliberativa, per ciascuna finalità d'intervento.

5. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative. La liquidazione del contributo assegnato viene effettuato con provvedimento del Responsabile del servizio.

6. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le presenti norme regolamentari.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8 – Settori d'intervento.

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Cultura ed informazione, tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali.

2. Nella parte speciale del presente Regolamento, per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni da pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.42, comma 2°, lettera f, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9 – Destinatari.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune e che non hanno istituzionalmente finalità di lucro;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative, svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune e che non abbiano istituzionalmente finalità di lucro.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, anche per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

3. La concessione di sovvenzioni ai soggetti indicati ai punti b), c), d) del comma 1, è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

- che risulti dallo Statuto o da qualsiasi atto di programmazione generale del soggetto richiedente che esso persegua, nella cura degli interessi della comunità, gli obiettivi di promozione e sviluppo di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, assistenziali, ambientali ecc.
- che i richiedenti, aventi le caratteristiche definite dal precedente punto, svolgano attività di ampia partecipazione sociale a contenuto aggregativo ed educativo;
- che i richiedenti non perseguano fini di lucro e prevedano la destinazione dei mezzi finanziari alla realizzazione delle finalità suddette.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10 – Contenuto delle domande.

1. **Le persone fisiche** che presentano istanza per ottenere interventi finanziati dal Comune, oltre alla dichiarazione di cui alla lettera b) dell'art.6, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e la dichiarazione sostitutiva a norma dell'art.47 del T.U. 28.12.2000, n.445 redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. n.155 del 6.7.2001) per prestazioni sociali agevolate, contenente tutti i redditi reali del nucleo familiare di stabile convivenza.

2. Per nucleo familiare di stabile convivenza s'intende la famiglia composta da tutte le persone di fatto stabilmente conviventi a qualsiasi titolo.

3. Per reddito reale s'intende qualsiasi tipo di entrata economica della persona o del nucleo, ovvero: redditi da attività lavorativa autonoma o dipendente, anche se saltuaria o temporanea, redditi da pensione, redditi esenti, redditi erogati a titolo risarcitorio, rendite di qualsiasi natura, pensioni estere, assegno di accompagnamento, rendite da capitali mobili ed immobili, contributo disposto dall'Autorità Giudiziaria a titolo di mantenimento per figli o minori in affidamento.

4. Ai fini dell'accesso e concessione dei benefici economici di cui al comma 1 del presente articolo per gli interventi disciplinati dal Capo I, la verifica della condizione economica dei richiedenti è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L.vo 31.3.1998, n.109, modificato dal successivo 3.5.2000, n.130 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della legge 27.12.1997, n. 449".

Nella domanda dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. 3.

5. La Giunta Municipale stabilisce i limiti di reddito del nucleo familiare per l'accesso e concessione dei benefici richiesti ed adotta la sua decisione in base all'istanza dei richiedenti ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata dall'unità organizzativa competente.

6. *Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati* che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione, oltre a quanto indicato nell'art.6, deve essere corredata dal programma annuo di attività o della stagione sportiva o dell'anno scolastico a fronte del quale viene richiesto il contributo. Le richieste di concessione per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata. Alla domanda stessa deve essere allegato:

a) copia dell'eventuale atto costitutivo o statuto dal quale risultino la natura e gli scopi che persegue il soggetto richiedente, in particolare l'assoluta mancanza di fini di lucro; qualora questo sia già depositato presso gli uffici comunali e non siano intervenute variazioni, il richiedente è esentato dal ripresentarlo;

b) bilancio preventivo dell'esercizio corrente o della stagione sportiva o della specifica manifestazione;

c) breve relazione sulle attività dell'anno precedente o stagione sportiva con l'indicazione del risultato finale della gestione finanziaria, qualora non sia già stata presentata al Comune come prescritto al successivo comma 8.

7. La Giunta Municipale adotta la sua decisione in base all'istanza dei richiedenti ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata dall'unità organizzativa competente.

8. Ad avvenuta realizzazione del programma di attività e delle iniziative proposte, per le quali è stato concesso il contributo, gli enti, le associazioni ed i comitati, devono presentare al Comune un dettagliato rendiconto.

9. In assenza dell'adempimento di cui al comma 8 non possono essere concessi ulteriori, successivi contributi.

Art. 11 – Garanzie e limiti a tutela del Comune nell'organizzazione e svolgimento delle varie iniziative.

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese relative a manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, comma 6 e

non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti stessi.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune in dipendenza della concessione di contributi suddetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Pubblicizzazione degli interventi comunali.

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

PARTE SPECIALE

Capo I

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 13 – Finalità e modalità d'intervento.

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- d) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- e) a favorire il reinserimento sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che rientrano definitivamente nel Comune.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
- d) all'adozione di iniziative, quali i soggiorni climatici, finalizzate ad integrare il servizio sociale di base, rispondendo a necessità attinenti la qualità della vita e non strettamente connesse con la soddisfazione di bisogni primari, tese a garantire la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché creare momenti di socializzazione e svago.
- e) alla concessione di aiuti economici a persone e famiglie, inoltre concessione di contributi a connazionali in stato di bisogno immigrati dall'estero, quale contributo di prima sistemazione e rimborso spese di trasporto.

Gli interventi di cui al presente capitolo vengono attuati con le modalità previste nella parte generale del presente regolamento. L'istruttoria delle domande deve essere sempre supportata da una relazione del servizio sociale comunale.

Art. 14 – Prestazioni economiche a persone in stato di bisogno.

1. La tipologia degli interventi si distingue come segue, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare:

a) Contributi ordinari

Sono assistibili con sussidi ordinari continuativi le persone che per età o per inabilità psico-fisica permanente sono sprovviste di reddito sufficiente per le esigenze vitali, nonché i nuclei familiari che si trovano in stato disagio socio-economico. L'erogazione dei sussidi viene revocata qualora vengano meno le condizioni di disagio e di indigenza per le quali sono stati concessi.

a) Contributi straordinari

I contributi economici straordinari sono concessi a persone e nuclei familiari incapaci di soddisfare ed affrontare autonomamente bisogni ed emergenze familiari di carattere contingente ed eccezionale, da considerarsi e valutarsi di volta in volta, considerata la loro svariata tipologia.

c) Pronto intervento assistenziale

Affronta essenzialmente situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento con riferimento a problemi vari, quali alloggiativi, sanitari, di accoglimento in strutture assistenziali, di sussistenza ecc.

d) Contributi per accesso ai servizi

Per agevolare e consentire l'accesso ai servizi pubblici gestiti dall'Ente Comune o da altre Istituzioni pubbliche o private da parte di persone o nuclei familiari socialmente ed economicamente

svantaggiati possono essere concessi dei contributi per ricovero in istituti di assistenza di minori, di persone inabili e di anziani, inserimento in asili-nido, in scuole materne, mense scolastiche, doposcuola e servizi per il tempo libero, soggiorni climatici ecc.

Art. 15 – Rette di ricovero

1. Per i casi di richieste di pagamento rette di degenza in istituti vari di assistenza o case di riposo, si applicano, ove compatibili, le condizioni previste nella parte generale del presente regolamento.

Devono inoltre sussistere le seguenti condizioni riferite al soggetto ricoverando:

- a) assenza di patrimonio, oppure in presenza di esso, obbligo di cessione dei beni al Comune, qualora il ricovero sia definitivo, salvo conguaglio alla cessazione dello "status" di ricoverato, qualora ciò venga espressamente previsto negli atti notarili di cessione dei beni o dalla delibera di costituzione del fondo economico;
- b) condizioni psico-fisiche tali da non consentire altre possibilità, in relazione: alla convivenza, all'isolamento da parenti, all'assistenza di persone o Enti disponibili per l'aiuto morale e materiale, indigenza.

2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento può essere totale o parziale, ad integrazione delle somme versate dall'interessato e/o dagli obbligati al mantenimento, in conformità delle accertate capacità economiche degli stessi.

3. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento della retta di ricovero, ovvero esistano soggetti obbligati al loro mantenimento in grado di provvedervi.

4. Per i ricoveri già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi i criteri adottati con le relative deliberazioni dispositive.

Art. 16 – Affidamento di minori e accoglimento di anziani.

Alle famiglie affidatarie di minori viene corrisposto, previa comunicazione del servizio sociale affidante, un contributo economico secondo quanto previsto dal disciplinare procedurale per l'affido familiare sottoscritto dalla Conferenza dei Sindaci.

Le stesse forme d'intervento sono previste per le famiglie disposte ad accogliere anziani. In questo caso sarà considerato anche il reddito dell'anziano.

Art. 17 - Soggiorni climatici

1. Il servizio soggiorni climatici è rivolto ai cittadini ultrasessantenni residenti nel Comune.

2. Si prescinde dall'anzidetto limite di età per l'eventuale coniuge e per i soggetti inabili ad esercitare proficua attività lavorativa.

3. E' ammessa la partecipazione da parte di anziani non residenti nel Comune di Gruaro, previo pagamento della quota intera di soggiorno, senza alcun contributo del Comune.

4. Il servizio può essere rivolto esclusivamente anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo ed è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione di riabilitazione psico-fisica ed a creare occasioni di svago.

CAPO II

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18 – Finalità e modalità d'intervento.

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e dei soggetti che praticano sport in genere ed attività fisico-motorie.

2. In tale ambito il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, anche attraverso il loro coordinamento mediante un unico Comitato Sportivo Comunale, deputato alla presentazione dei singoli programmi di attività della proposta di ripartizione ed erogazione dei contributi concessi dal Comune.

3. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per il sostegno della loro attività ordinaria e per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui al presente capitolo sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui alla parte generale del presente regolamento.

Art. 19 – Uso di impianti ed attrezzature comunali.

1. Ai soggetti indicati nel comma 2 del precedente art.18, per l'esercizio della loro attività, il Comune concede in uso gratuito i propri impianti sportivi, previa acquisizione di idonee garanzie circa il corretto uso degli impianti stessi, la conservazione e custodia delle strutture affidate, l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ed in particolare la pulizia degli ambienti.

2. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18

è regolata mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del comune per l'uso delle stesse.

3. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, qualora necessario.

Capo III

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20 – Finalità e modalità d'intervento.

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano la partecipazione anche delle attività esercitate nel Comune.
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta alle aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale, qualora necessaria, e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui alla parte generale del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Capo IV

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 21- Finalità e modalità d'intervento.

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interes-

se per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. L'erogazione dei contributi può avvenire anche attraverso il coordinamento delle iniziative dei vari soggetti sopra elencati, a cura del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale, secondo la ripartizione da questi proposta.

- f) a favore di soggetti privati che esplicano attività educativa ed integrativa nel campo dell'istruzione scolastica (materna, elementare e media) secondo programmi conformi a quelli stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
- g) a favore della scuola materna, elementare e media statali.

Art. 22 – Modalità d'intervento.

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. Detti contributi possono coprire per intero o solo parzialmente le spese sostenute, a seconda dei destinatari e del rilievo culturale dell'iniziativa.

2. Le concessioni ai soggetti e per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dalla parte generale del presente regolamento.

3. Il Comune, qualora richiesto e senza oneri, può dare il proprio patrocinio a manifestazioni artistiche, culturali, ricreative e turistiche di particolare rilevanza, in grado di dare prestigio alla comunità. La concessione del patrocinio è formalizzata con apposita delibera di Giunta Municipale.

4. Il Comune può mettere a disposizione delle scuole private proprio personale, mezzi e strutture per i servizi di trasporto; le esigenze della scuola vanno coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali.

5. In casi o circostanze particolari (disagio economico, famiglia numerosa ecc.), agli utenti il trasporto scolastico e servizio mensa, l'Amministrazione Comunale può concedere agevolazioni nel pagamento del contributo per la fruizione dei servizi. Compete alla Giunta Municipale la definizione di ogni singola esenzione o la fissazione dei criteri generali di riduzione delle tariffe, sulla base di equità ed imparzialità.

Capo V

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23 – Finalità e modalità d'intervento

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui alla parte generale del presente regolamento.

Capo VI

ASSISTENZA DOMICILIARE E GESTIONE CASA COMUNALE PER ANZIANI

Art.24 – Rinvio.

I criteri e le modalità per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare nonché il funzionamento, l'Amministrazione e la gestione della casa comunale per anziani e concessione in uso dei relativi alloggi sono disciplinati da altri Regolamenti comunali.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 – Verifiche e controlli

1. Il Responsabile del Servizio è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande e negli atti ad esse allegati, ai sensi dagli artt. 43 e 71 del T.U. della documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n.445. A tal fine può essere anche richiesta agli interessati la documentazione giustificativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del T.U. n.445/2000, in materia di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo di cui al comma 1. emerga la non veridicità nel contenuto delle dichiarazioni stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 26 – Abrogazione.

E' abrogato il precedente "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 22.3.1991, modificato con successiva delibera di C.C. n.14 del 10.5.1991.

Art. 26 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.61, comma 6°, del vigente Statuto del Comune.

Il presente regolamento dopo la sua entrata in vigore sarà pubblicizzato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto comunale.

INDICE

PARTE GENERALE

CAPO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Legittimità degli atti
- Art. 3 – Pubblicità del regolamento
- Art. 4 – Forme di partecipazione

CAPO II - PROCEDURE

- Art. 5 – Struttura del regolamento
- Art. 6 – Presentazione delle domande di contributo
- Art. 7 – Avvio del procedimento ed istruttoria delle domande

CAPO III - SETTORI D'INTERVENTO

- Art. 8 – Settori d'intervento

CAPO IV – SOGGETTI AMMESSI

- Art. 9 – Destinatari

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 10 – Contenuto delle domande
- Art. 11 – Garanzie e limiti a tutela del Comune nell'organizzazione e svolgimento delle varie iniziative
- Art. 12 – Pubblicizzazione degli interventi comunali

PARTE SPECIALE

CAPO I - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

- Art. 13 – Finalità e modalità d'intervento
- Art. 14 – Prestazioni economiche a persone in stato di bisogno

Art. 15 – Rette di ricovero

Art. 16 – Affidamento di minori ed accoglimento di anziani

Art. 17 – Soggiorni climatici

CAPO II - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18 – Finalità e modalità d'intervento

Art. 19 – Uso di impianti ed attrezzature comunali

CAPO III - SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20 - Finalità e modalità d'intervento

CAPO IV - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 21 - Finalità e modalità d'intervento

Art. 22 – Modalità d'intervento

CAPO V – TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23 – Finalità e modalità d'intervento

CAPO VI – ASSISTENZA DOMICILIARE E GESTIONE CASA ALBERGO COMUNALE PER ANZIANI

Art. 24 – Rinvio

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Verifiche e controlli

Art. 26 – Abrogazione

Art. 27 – Entrata in vigore